

# **Sustainability Makers - statuto**

#### Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 (di seguito il "Codice del Terzo Settore") e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "Sustainability Makers - ETS" (di seguito l'"Associazione").

L'Associazione ha sede in Milano.

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga da parte dell'assemblea degli associati.

# Art. 2 - Sistema di regole di riferimento

L'Associazione opera senza fini di lucro in conformità alla legge e al presente statuto.

Eventuali regolamenti interni, con l'eccezione del regolamento elettorale di cui al successivo art. 11 che rimane di competenza dell'Assemblea, possono essere approvati dal Consiglio Direttivo, per disciplinare in maniera specifica aspetti organizzativi ed operativi dell'attività della Associazione.

Gli associati sono tenuti alla osservanza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni ritualmente assunte dagli Organi dell'Associazione.

#### Art. 3 - Visione e Missione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Essa, infatti, si fonda sulla consapevolezza che la sostenibilità (intesa secondo la definizione presente nel Rapporto Brundtland del 1987) rappresenti uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva, socialmente coesa e rispettosa dell'ambiente e che essa consenta di ottenere benefici e vantaggi non solo alla stessa impresa che la adotta ma anche al contesto in cui quest'ultima opera.

L'Associazione, dunque, persegue la finalità di diffondere e promuovere, nel tessuto economico e sociale italiano la prospettiva culturale rappresentata dalla sostenibilità nella convinzione che tutte le organizzazioni debbano tendere verso la medesima e che, allo scopo di promuoverne la corretta ed efficace applicazione, occorra sostenere l'affermazione di un ruolo professionale in grado di gestirne tutti gli aspetti.

L'Associazione si propone quindi:

- di promuovere nel contesto economico e sociale italiano la prospettiva culturale rappresentata dalla sostenibilità nonché i comportamenti in linea con essa;
- di offrire occasioni di informazione e condivisione delle conoscenze tra gli associati e i terzi in tema di sostenibilità;
- di fornire una rappresentanza ai professionisti della sostenibilità nei confronti delle istituzioni italiane e internazionali;
- di promuovere ed organizzare ricerche e studi rilevanti per gli associati e per i terzi;
- di alimentare le relazioni tra i professionisti della sostenibilità italiani ed esteri.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali a quest'ultime. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative di riferimento.



## Art. 4 - Strumenti e rapporti di collaborazione

Le finalità associative possono essere perseguite attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività:

- la realizzazione di ricerche, di studi, di indagini e di progetti;
- l'organizzazione di convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali, nonché la partecipazione ad iniziative analoghe realizzate da altri soggetti;
- la pubblicazione di libri, dispense, riviste o articoli; la produzione e la diffusione di ogni altro strumento

di comunicazione, su qualsivoglia supporto;

- la creazione ed il mantenimento di relazioni con istituzioni od organizzazioni parimenti interessate, anche in via non strutturale, al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
- ogni altra attività necessaria al perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione collabora con tutte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo.

Per l'attività svolta in Italia a favore della cultura di sostenibilità e per il contributo offerto alla promozione dell'Associazione, particolare importanza è riconosciuta al rapporto con ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore, con riguardo all'attività di ricerca scientifica, formazione e promozione culturale.

### Art. 5 - Ammissibilità ed esclusione degli associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che svolgono un'attività professionale non episodicamente legata alla sostenibilità all'interno di organizzazioni private e pubbliche (imprese, società di consulenza, associazioni, fondazioni, pubbliche amministrazioni). L'adesione avviene a titolo personale. Coloro che intendono aderire all'Associazione sottopongono la propria domanda scritta al Segretario, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Le candidature sono valutate dal Consiglio Direttivo sulla base del curriculum di studi o lavorativo e delle motivazioni professionali rappresentate dal candidato. L'eventuale decisione negativa viene motivata e comunicata al candidato in forma scritta.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva riunione.

L'Associato che eserciti la propria attività nell'ambito di società di servizi in genere e in particolare di comunicazione, di consulenza aziendale, di revisione contabile, deve sottoscrivere una clausola di riservatezza con la quale si impegna a non utilizzare per fini commerciali l'indirizzario e i materiali di divulgazione messi a disposizione dall'Associazione, a non causare né agevolare qualsiasi rivelazione non autorizzata ed a non fare uso di qualsivoglia notizia od informazione riservata delle quali sia venuto a conoscenza nel corso od anche solo in occasione dell'attività svolte per o dalla Associazione, o rispetto alle quali sia tenuto a rispettare un obbligo di riservatezza nei confronti di terzi.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'associato cessa di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria, in conformità alle procedure di volta in volta adottate e in vigore nell'Associazione:
- mancato versamento della quota associativa oltre due mesi dalla scadenza del termine di pagamento, così come fissato da apposita deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo;



- esclusione con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, e successivamente ratificata dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza semplice, sulla base di gravi motivi, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta si ponga in contrasto con le finalità dell'associazione, o ne danneggi gravemente l'immagine, o costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

## Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

La qualifica di associato attribuisce il diritto a partecipare all'attività sociale e alle iniziative realizzate dall'Associazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta alla segreteria e presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta.

I soci sono tenuti a rispettare i deliberati dell'associazione e a contribuire, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, al suo sviluppo.

### Art. 7 - Sostenitori

Il Consiglio Direttivo può stabilire rapporti di collaborazione con organizzazioni che condividono le finalità dell'Associazione e che ne vogliano sostenere l'attività attraverso l'apporto di risorse economiche, relazionali, di conoscenza. Tali soggetti vengono denominati "Sostenitori" e acquistano il diritto di spendere in pubblico tale denominazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce altresì i termini della collaborazione e definisce le caratteristiche del contributo atteso.

### Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea:
- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Direttore scientifico;
- Segretario;
- Comitato Scientifico;
- Organo di Controllo, ove richiesto ai sensi di legge e/o nominato in via volontari;
- Revisore, qualora la sua nomina sia richiesta dalla legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea quando la revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di Controllo.

### Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in forma ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, nominare e revocare il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Revisore, determinare la quota associativa, approvare il bilancio, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria o degli altri Organi dell'Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.



L'Assemblea viene convocata dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

L'assemblea viene convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene con almeno otto giorni di anticipo mediante comunicazione agli associati all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea sono indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza anche di un'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Ogni associato purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati È altresì possibile che ciascun associato venga rappresentato da un soggetto differente da un associato. In tal caso trova applicazione l'art. 2372 c.c., in quanto compatibile.

L'assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Le assemblee sono presiedute dal Presidente, il quale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Il Segretario dell'Associazione svolge le funzioni di segretario dell'assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario (o anche solo da quest'ultimo in caso di assemblea tenutasi mediante mezzi di telecomunicazione). Il verbale può essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità previste per l'ordinaria, ma con almeno quindici giorni di preavviso. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.



Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

L'assemblea straordinaria delibera l'esclusione di un associato, approva le proposte di modifica del presente Statuto sottoposte da Consiglio Direttivo, delibera il compimento di atti e la stipulazione di contratti relativi a diritti reali immobiliari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

### Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'assemblea tra i consiglieri eletti. Ha la rappresentanza legale dell'associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, e compie tutti gli atti giuridici e amministrativi che la impegnano, quali - a titolo di esempio - la stipula di convenzioni, la sottoscrizione di contratti, l'eventuale assunzione e licenziamento del personale dipendente, ecc. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Egli è il portavoce ufficiale dell'Associazione.

Nei casi di assenza o impedimento o nel caso in cui la carica resti vacante, il Presidente è sostituito dal Consigliere in carica dal maggior numero di anni ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

### Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea generale dei soci.

L'Assemblea approva un apposito regolamento elettorale che disciplina la modalità di presentazione delle candidature, le modalità per la raccolta dei voti e il numero di preferenze che possono essere espresse da ciascun elettore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consigliere non è vincolato da alcun mandato nei confronti dell'eventuale organizzazione di appartenenza, anche se Sostenitrice dell'associazione, né decade nel caso in cui cambi la sua posizione professionale.

Ciascun Consigliere è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi. Decade automaticamente qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza valida giustificazione.

Il Consigliere decaduto viene sostituito, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti. In assenza di candidati disponibili, il Consiglio può deliberare - ove sussista il numero minimo degli consiglieri sopra indicato e le condizioni per il suo buon funzionamento - di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente. Si riunisce validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi specifici o la responsabilità di seguire determinate aree di attività dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o anche solo da quest'ultimo in caso di assemblea tenutasi mediante mezzi di telecomunicazione). Il verbale può essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. I verbali sono a disposizione di tutti gli associati, secondo le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:



- nomina il Direttore Scientifico e il Segretario e ne fissa gli eventuali compensi;
- attua gli indirizzi di politica generale indicati dall'Assemblea;
- adotta il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- adotta i provvedimenti di decadenza o di radiazione dei soci;
- approva i regolamenti interni relativi (tranne quello elettorale);
- assumere deliberazioni su tutte le materie non esplicitamente riservate alla competenza dell'assemblea.

#### Art. 12 - Il Direttore scientifico

Il Direttore scientifico è responsabile della promozione e della supervisione delle attività di ricerca e di promozione culturale. Cura i rapporti con il Comitato scientifico, con le università ed i centri di ricerca con cui l'associazione si relaziona. Viene nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante di ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore, e rimane in carica tre anni.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è responsabile dell'attuazione dei deliberati associativi; a tale scopo, esercita i poteri di ordinaria amministrazione per attuare i programmi di attività.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce l'eventuale compenso, e rimane in carica tre anni. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne istruisce i lavori.

Sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, assicurandone la regolarità sotto il profilo della gestione patrimoniale e del conto economico.

#### Art. 14 - Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra esponenti di alto profilo della comunità degli affari e finanziaria, del mondo delle professioni, della ricerca accademica o della Pubblica Amministrazione.

I membri del Comitato, collegialmente o disgiuntamente, collaborano con il Consiglio e con il Direttore scientifico alla realizzazione delle attività associative attraverso la formulazione di pareri e di suggerimenti, in particolare sui contenuti dei programmi di attività, e la partecipazione ad eventi di rilevanza scientifica in rappresentanza dell'Associazione.

# Art. 15 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile ovvero un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere, se previsto dalla delibera di nomina, la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### Art. 16 - Il Revisore

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato, in concomitanza con l'elezione del Consiglio Direttivo, dall'assemblea, che ne fissa l'eventuale compenso, tra persone di adeguata professionalità. Dura in carica tre anni.

In occasione dell'assemblea di bilancio, il revisore sottopone agli associati una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell'anno.

## Art. 17 - Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme di beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'ente, proveniente da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund rising, da donazioni, eredità e lasciti generali, da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione ha un valore non inferiore ad euro 15.000,00 che costituisce il patrimonio minimo strumentale al conseguimento e mantenimento della personalità giuridica. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio direttivo, o, in caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliverare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita all'art. 3 del presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

### Art. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- le quote associative annuali come determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- le sponsorizzazioni, le donazioni, le oblazioni ed i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, dei Sostenitori, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali o ad esse connesse.

Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità associative.

### Art. 19 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. l'Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio di previsione (documenti di bilancio) presentati dal Consiglio Direttivo nel termine utile per consentire il deposito del bilancio entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse



eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione ed eventualmente una valutazione d'impatto delle attività svolte

I documenti di bilancio devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Detti documenti devono essere depositati presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

### Art. 20 - Scioglimento e Destinazione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'Associazione deve comunque essere devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del

D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017, alle altre leggi vigenti ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.